

L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CAN. 1367 E LA PROBLEMATICA DEL DOLO SPECIFICO

ANDREA D'AURIA

ABSTRACT: Il presente articolo sull'interpretazione autentica del can. 1367 e la problematica del dolo specifico analizza innanzitutto la fattispecie di reato secondo la triplice flessione dell'*abicere*, *abducere* e *retinere*. Segue un approfondimento riguardante l'interpretazione autentica del verbo "abicere" e si analizza la problematica del dolo specifico relativamente all'asportazione e alla ritenzione illegittima. L'Autore dedica da ultimo ampio spazio alla tematica relativa all'imputabilità di tale delitto, alla sua punibilità, alle circostanze attenuanti ed esimenti e al problema della correità.

PAROLE CHIAVE: SS.ma Eucarestia, profanazione, dolo specifico, imputabilità, punibilità.

SOMMARIO: 1. La fattispecie di reato. – 2. L'interpretazione autentica del verbo "abicere". – 3. Abducere e retinere e la problematica del dolo specifico.

IL sacramento della Santissima Eucarestia, fonte e culmine di tutta l'evangelizzazione, in cui è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua,¹ riceve una particolare protezione penale nell'ambito del diritto canonico.

ABSTRACT: This article about the authentic interpretation of can. 1367 analyses the criminal offense against the Eucharist, according to the threefold aspect of the *abicere*, *abducere* and *retinere*. Then there is an exposition concerning the authentic interpretation of the verb "abicere" and one's analyses the problem of specific intention in relation to the unlawful removal and retention of the Eucharist. The author devotes large space to the imputability of this crime, its punishment, the mitigating circumstances, the exemption and the problem of complicity.

KEYWORDS: Holy Eucharist, profanation, specific intention, imputability, punishability.

¹ "Tutti i sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere d'apostolato, sono strettamente uniti alla sacra eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella santissima eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra pasqua, lui il pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante dà vita agli uomini i quali sono in tal modo invitati e indotti a offrire assieme a lui se stessi, il proprio lavoro e tutte le cose create. Per questo l'eucaristia si presenta come fonte e culmine di tutta l'evangelizzazione, cosicché i catecumeni sono introdotti a poco a poco a parteciparvi, e i fedeli, già segnati dal sacro battesimo e dalla confermazione, ricevendo l'eucaristia trovano il loro pieno inserimento nel corpo di Cristo." Cfr.: *Presbyterorum Ordinis*, n. 5.

Il can. 1367 così recita:

Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest.

Nella tradizione ecclesiale tale delitto era considerato di tale gravità che portava con sé il sospetto di eresia da parte di colui che lo avesse commesso, in quanto era spesso connesso con pratiche magiche e superstiziose.²

Analoga previsione era presente nel Codice pio-benedettino, al can. 2320, che così affermava:

qui species consecratas abiecerit vel ad malum finem abduxerit aut retinuerit, est suspectus de haeresi; incurrit in excommunicationem latae sententiae specilissimo modo Sedi Apostolicae reservatam; est ipso facto infamis, et clericus praeterea est deponendus.

Il can. 1442 del CCEO così prevede:

qui Divinam Eucharistiam abiecit aut in sacrilegum finem abduxit vel retinuit, excommunicatione maiore puniatur et, si clericus est, etiam aliis poenis non exclusa depositione.

La costruzione giuridica di tale delitto è piuttosto complessa;³ noi desideriamo addensare la nostra riflessione in modo particolare sul contenuto dell'Interpretazione autentica di questo canone operata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e sulla figura del dolo specifico implicata nella fattispecie in esame. A riguardo delle altre problematiche ci permetteremo di tratteggiare solamente i punti salienti.

1. LA FATTISPECIE DI REATO

Il delitto consiste nella profanazione delle specie eucaristiche ed ha come oggetto le specie consacrate, anche in modo individuo e separato allorché, ad esempio, si profani il pane senza il vino e viceversa. Affinché si possa configurare il delitto in questione, occorre, in conformità al can. 1321, che sia ravvisabile una grave imputabilità.

² “Se comprende por qué, en el pasado, la profanación de las santas especies podía llevar consigo la sospecha de herejía y provocar la infamia, porque estaba a menudo íntimamente asociada a prácticas mágicas o supersticiosas.” In: Alphonse BORRAS, voce: Profanación, in: Instituto Martin de Azpilcueta. Facultad de Derecho Canonico. Universidad de Navarra. Diccionario General de Derecho Canonico Volumen VI, Obra dirigida y coordinada por Javier Otaduy, Antonio Vlana, Joaquín Sedano, Pamplona 2012, p. 534.

³ Per tutta questa parte si veda: VELASIO DE PAOLIS – DAVIDE CITO, *Le Sanzioni nella Chiesa, Commento al Codice di Diritto Canonico*. Libro VI. Urbaniana University Press. Città del Vaticano 2000, pp. 305-306.

Ma come intendere tecnicamente l'avverbio *graviter*? Gli Autori⁴ parlano di una gravità oggettiva e di una gravità soggettiva. Con la prima espressione si intende qualificare l'oggettiva gravità della legge violata – la materia grave, se volessimo usare un termine proprio della teologia morale. L'oggettiva gravità va considerata anche in relazione alla ripercussione sociale che si produce in seguito alla violazione di quella norma. Ad esempio non è sufficiente che la materia che la legge vuole tutelare sia moralmente grave, ma occorre che sia riscontrabile un'oggettiva gravità anche in senso politico-giuridico e sociale, cioè che tali vengano considerate dal Legislatore le conseguenze del delitto commesso in ordine al bene comune e ad una pacifica convivenza.

Questo richiama un principio basilare del diritto penale canonico, per cui il Legislatore non interviene in presenza di un qualsiasi peccato mortale (materia grave, piena avvertenza, deliberato consenso), ma ritiene opportuno sanzionare e punire – secondo una valutazione politico-legislativa – solo quelle violazioni di legge che siano rilevanti in foro esterno, secondo un criterio di dannosità e pericolosità sociale.⁵

È lo stesso Legislatore che esprime un giudizio, in sede legislativa, sulla gravità oggettiva della norma che si vuole tutelare penalmente e sul danno che ne consegue in caso di trasgressione, prevedendo una sanzione per la violazione di quella legge.

A tal proposito ricordiamo che una materia non grave, né per l'oggetto, né per le circostanze, non potrebbe essere sanzionata penalmente dal Legislatore – o dal Superiore gerarchico in caso di precetto singolare – sia per un asserto di ordine giuridico-morale,⁶ sia proprio per una necessità di politica legislativa. Mai può esservi un delitto che non sottenda un peccato formalmente grave; mai potrà essere tutelata penalmente una norma che non rivesta particolare interesse in relazione all'ordine pubblico e alla *salus animarum*.

Con gravità soggettiva si intende qualificare invece la grave imputabilità psicologica e morale che ha accompagnato la commissione del delitto; oc-

⁴ Per un'approfondita differenziazione tra gravità oggettiva e gravità soggettiva del delitto, si veda: ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Cinisello Balsamo 1990, pp. 31-32; VELASIO DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, seconda edizione, Roma 1992, p. 449; FRANCESCO COCCOPALMERIO, *La normativa penale della Chiesa*, in: E. CAPPELLINI, *La normativa del nuovo Codice*, Brescia 1983, p. 291.

⁵ "Il diritto penale prende in considerazione comportamenti che assumono rilievo non tanto in quanto violano la norma, ma in quanto tale violazione costituisce un pericolo alla disciplina ecclesiastica: non viene considerata tanto la gravità in sè, quanto piuttosto quella a livello di ripercussione sociale." In: DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa...*, cit., pp. 436-437.

⁶ "*Itaque invalida est censura gravis ob culpam tantum venialem imposita*", in: SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI, *Theologia Moralis*, 4 vol., Editio Nova, a cura di Leonardo Gaudé, Romae 1905, p. 285.

corre accertare cioè che la persona abbia commesso peccato grave anche in senso soggettivo – con deliberato consenso e piena avvertenza. Allorché per una qualsivoglia ragione questa grave imputabilità morale e soggettiva dovesse venir meno – tale per cui il peccato da grave diventasse lieve – verrebbe a mancare quella grave imputabilità richiesta quale elemento costitutivo del delitto. Se ad esempio una persona non è cosciente di commettere peccato grave o pensa di commetterne uno veniale – purché si sia in presenza di un'ignoranza scusabile – non si potrà parlare di imputabilità grave e quindi neanche di delitto. Similmente qualsiasi circostanza attenuante che diminuisca la gravità soggettiva del fatto commesso – pur lasciandola grave – diminuirà anche l'imputabilità giuridica in ordine all'attenuazione della pena – cfr. can. 1324.

La gravità oggettiva e soggettiva dell'imputabilità devono sussistere contestualmente. Chi commettesse una violazione oggettivamente grave di una legge penale in assoluta buona fede, pensando ad esempio di fare in tal modo del bene o ignorando scusabilmente l'esistenza di quella legge – assenza di grave imputabilità soggettiva – non commetterebbe alcun delitto.

Vale anche il reciproco – assenza di gravità oggettiva pur in presenza di una gravità soggettiva. Non commetterebbe, ad esempio, alcun delitto chi con coscienza e volontà tenga un determinato comportamento credendo erroneamente in tal modo di violare una legge. In altre parole: il rappresentarsi erroneamente l'esistenza di una legge penale e la deliberata e cosciente volontà di violarla, non è sufficiente per il configurarsi del delitto qualora la materia in questione non sia oggettivamente grave o la legge in questione non esista affatto.

Ebbene, applichiamo ora quanto appena detto sul concetto di grave imputabilità oggettiva e soggettiva al delitto che stiamo esaminando. Occorre innanzitutto affermare che le specie devono essere realmente consacrate, altrimenti verrebbe a mancare l'elemento oggettivo del delitto e quindi la sua gravità oggettiva. Se, ad esempio, una persona profana un'ostia pensando che sia consacrata, ma in realtà questa non lo è, questi non commette alcun delitto e di conseguenza non sarà neanche punibile penalmente, pur avendo commesso soggettivamente ed intenzionalmente un peccato grave.⁷ Non commette quindi alcun delitto chi – lo ripetiamo – con coscienza e volontà tenga un determinato comportamento credendo erroneamente, in tal modo, di profanare le specie eucaristiche, ma in realtà non le profana in forza di un *error in obiecto*.

⁷ “Si deve trattare però di specie veramente consacrate, perché solo in queste la fede cattolica ravvisa la presenza reale, vera e sostanziale del Corpo e del Sangue di Cristo. Una profanazione di specie ritenute consacrate ma che in realtà non lo sono, costituisce senza dubbio un gravissimo peccato, giacché contiene in sé l'intenzionalità sacrilega, tuttavia non rappresenta delitto ai sensi di questo canone.” In: DE PAOLIS – CITO, *Le Sanzioni nella Chiesa...* cit., p. 305.

In forza di quanto appena affermato varrà ovviamente anche il principio reciproco: chi gettasse le ostie consacrate pensando che non lo siano e pensando quindi erroneamente e scusabilmente che si tratti di semplice pane non commetterebbe alcun delitto, in quanto verrebbe qui a mancare la gravità soggettiva del fatto delittuoso.⁸

Analogamente non commetterebbe alcun delitto – al di là della rilevanza morale di un tale comportamento – colui che profanasse le specie consacrate da cui siano completamente svaniti gli accidenti fisici per cui il pane e il vino non fossero più riconoscibili come tali. Non commetterebbe, così, alcun reato colui che profanasse del vino consacrato ormai diventato aceto o il pane che si fosse completamente avvizzito per cui non sia più riconoscibile come tale.⁹

Perché si configuri tale delitto occorre la coscienza del fatto che si stanno profanando una o entrambe le specie consacrate e la volontà di tenere un tale comportamento. Non è richiesta invece la fede nella transustanziazione, ma è sufficiente la consapevolezza che le specie siano consacrate così come lo crede la Chiesa. Quindi tale delitto può essere commesso anche da un soggetto battezzato cattolico che non crede perché ha perso la fede o non ha mai creduto, o che non crede nel mistero della presenza eucaristica, ma che voglia profanare l'Eucarestia in dispregio della fede.

Il delitto ricorre ugualmente anche se la profanazione viene compiuta senza la diretta intenzione di offendere o disonorare Dio, bensì solamente per finalità oscene, durante orge o baccanali; o per pratiche superstiziose, come si può verificare ad esempio in occasione di riti magici e sortilegi. Col termine *ad sacrilegum finem* non si intende infatti, a nostro avviso, la volontà diretta di offendere Dio, altrimenti tale delitto non potrebbe essere commesso da colui che è ateo, il quale ovviamente non può mancare di rispetto verso qualcosa in cui non crede.¹⁰

⁸ „Beide Fälle setzen voraus, daß der Täter die konsekrierten Gestalten als solche erkennt, anderenfalls er sich in einem den Vorsatz ausschließenden Tat Bestandsirrtum befindet. Der Küster, der Hostien wegwirft, die er für nicht Konsekriert hält, handelt ohne Vorsatz. Dasselbe gilt für einen Täter, der vermeintlich nicht konsekrierte Hostien entwendet, um damit vor anderen Personen seine Verachtung der Eucharistie zu demonstrieren. Der Vorsatz iSd 1367 fehlt auch, wenn er die anderen glauben machen will, es handle sich um konsekrierte Materie.“ In: KLAUS LÜDICKE, Muensterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Ludgerus Verlag, 1367/3.

⁹ “Y este bien no es otro que la Presencia Real de Jesucristo en la Eucaristía — con su Humanidad y su Divinidad — en todo momento, desde la consagración de las especies hasta la desaparición de los accidentes físicos que las conforman.” In: Juan Ignacio BAÑARES, La protección penal de la Santísima Eucaristía, bien de la Iglesia y bien de los fieles, en el c. 1367 del CIC, «Fidelium Iura», 13, (2003) p. 172.

¹⁰ “Por otro lado, ciertamente una intención obscena o una intención supersticiosa reflejan una clara impiedad objetiva, quizá también se han señalado de modo explícito como

Il delitto si può configurare secondo tre suddistinzioni, attraverso i tre verbi utilizzati dal canone: *abicere*, *abducere*, *retinere*. Compie quindi la fattispecie di reato colui che getta, asporta o ritiene in fine sacrilego le specie eucaristiche.

Ricordiamo che tale delitto può essere commesso solamente da un battezzato cattolico a norma del can. 11. Non commetterebbe quindi tale crimine un non battezzato o un acattolico.

Per eventuali circostanze esimenti o attenuanti occorrerà riferirsi ai cann. 1323 e 1324. Un'applicazione interessante di tali principi è la seguente: commette delitto di profanazione, ma non è punibile colui che ignora incolpevolmente che al delitto sia connessa la pena della scomunica. La disposizione in questione conferma l'estrema benevolenza dell'attuale ordinamento canonico. Nel terzo paragrafo del can. 1324 si dice che ogniqualvolta ricorra una qualsiasi circostanza attenuante tra quelle elencate al primo paragrafo del medesimo canone il reo non è tenuto alle pene *latae sententiae*.

Da ciò si deduce che tutte le circostanze di cui al paragrafo primo del can. 1324 servono, di fatto, ad attenuare la punibilità dei delitti per i quali è prevista una pena *ferendae sententiae*, in quanto per i delitti per cui l'ordinamento prevede una pena *latae sententiae* le circostanze attenuanti si trasformano tutte in esimenti della punibilità.

Come si evince del resto dalla stessa terminologia, per l'applicazione della pena *latae sententiae* non è richiesto l'intervento del giudice. Questa disposizione si rivolge quindi principalmente al fedele il quale, qualora sia incorso in un delitto per cui sia prevista una pena *latae sententiae*, dovrà in coscienza valutare l'eventuale sussistenza di una qualche circostanza attenuante.¹¹

Qualora invece la pena *latae sententiae* in cui si è incorso venga dichiarata, spetterà al giudice o al superiore competente valutare se ricorrono le summenzionate circostanze attenuanti e quindi l'esenzione dalla pena. In tal caso il giudice o il superiore non infliggeranno la pena prevista per il delitto.

ejemplos de situaciones que constituyen la factispecies del delito aunque la intención primera del sujeto no fuera el odio directo al Santísimo Sacramento. Se hace notar así que determinadas intenciones (obscenas o supersticiosas) que incluyen el desprecio a la Divina Presencia en las especies eucarísticas, unidas a la acción externa de retenerlas o llevarlas consigo, manifiestan suficientemente la voluntad de delinquir. Dicho de otro modo, se subraya que el elemento que constituye la sustancia del delito es el desprecio o humillación de la Eucaristía por parte del sujeto que delinque." In: BAÑARES, La protección penal..., cit., p. 180.

¹¹ "...dans le cas des peines latae sententiae l'appréciation des circonstances atténuantes reviendra à l'auteur du délit lui-même. Cela explique que le destinataire des normes énoncées au canon 1324, §1, ne soit pas clairement désigné comme dans le canon 1326, où c'est explicitement au juge ... qu'il revient d'apprécier les circonstances aggravantes." Cfr.: ALPHONSE BORRAS, Les Sanctions dans l'Eglise, Paris 1990, p. 32.

Quid iuris se per un delitto l'ordinamento canonico prevede sia una pena *latae sententiae* che una pena *ferendae sententiae* e il reo può invocare a suo favore la sussistenza di una circostanza attenuante? Senz'altro il reo sarà esentato dalla pena *latae sententiae*, ma incorrerà nella pena *ferendae sententiae* che a sua volta dovrà essere mitigata. Nel caso della profanazione delle specie eucaristiche, la pena prevista è quella della scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Ma se il reo è un chierico si può aggiungere, secondo la gravità del delitto, un'altra pena (*ferendae sententiae*), non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Quindi qualora un chierico dovesse macchiarsi di tale delitto, potendo egli invocare una circostanza attenuante – ad esempio un grave impeto passionale – sarà esentato dalla pena *latae sententiae* (cfr.: can. 1324 §1, n. 3° e can. 1324 §3), ma non dalla pena *ferendae sententiae*, che dovrà purtuttavia essere mitigata o sostituita con una penitenza.

Teniamo a sottolineare che, qualora un soggetto che abbia commesso un delitto per il quale è prevista una pena *latae sententiae* è esentato da tale pena per il sussistere di una circostanza attenuante, questi rimarrà purtuttavia colpevole e responsabile – non solo moralmente, ma anche giuridicamente – del delitto commesso, in quanto il disposto del can. 1324, §3 esime dalla punibilità, ma lascia intatta la grave imputabilità del delitto.

La circostanza in questione – *ignorantia poenae adnexae* – ricorre quindi qualora un soggetto viola una legge o un precetto ignorando incolpevolmente che alla legge o al precetto fosse annessa una pena; ignorando cioè che si tratti di una legge o un precetto a carattere penale. In tal caso la pena prevista dall'ordinamento per tale violazione è attenuata.

Occorre qui rammentare che l'ignoranza della legge va senz'altro distinta dall'ignoranza della pena annessa. La prima, di cui al can. 1323, n. 2°, riguarda la stessa esistenza e portata della norma. La seconda invece si verifica quando un soggetto sa di violare una legge ed è cioè cosciente di tenere un comportamento antiggiuridico, ma ignora, senza sua colpa, che tale condotta è penalmente rilevante, cioè sanzionata.

La motivazione addotta a fondamento di tale attenuante è la presunzione che se il reo avesse saputo che la propria condotta antiggiuridica era sanzionata penalmente avrebbe agito diversamente.¹² Inoltre, in questo caso, la riprovevolezza sociale è diminuita rispetto ad un soggetto che viola la legge

¹² “Le législateur pense en effet que, si la peine attachée au délit avait été connue par l'auteur de l'acte délictueux, celui-ci ne l'aurait peut-être pas commis.” In: BORRAS, Les Sanctions dans l'Eglise..., cit., p. 31.

Secondo altri l'ignoranza della pena di fatto può ridondare in un'ignoranza della legge o almeno in una scarsa consapevolezza della sua gravità ed obligatorietà - “*immo ignorantia poenae facile potest redundare in ignorantiam legis gignendo persuasionem quod talis lex, quae sanctione poenali putatur carere, non inducat obligationem gravem.*” In: F. X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum*, t. 7, *Ius poenale ecclesiasticum*, Romae 1951, p. 98.

sapendo che è sanzionata penalmente ed è per questo che il Legislatore ritiene diminuita la grave imputabilità.¹³

È importante notare infine che un soggetto che sa di violare la legge è gravemente colpevole anche se non sa dell'esistenza della pena annessa, in quanto un atto delittuoso è gravemente imputabile ad un soggetto qualora questi ha agito con la consapevolezza e la volontà – almeno indiretta – di violare la legge, a prescindere della conoscenza del carattere penale della norma violata. In altre parole l'ignoranza della pena annessa diminuirà la grave imputabilità in ordine alla punibilità, ma non la eliminerà del tutto, restando essa pur sempre grave.¹⁴

In forza di quanto abbiamo appena detto un battezzato cattolico che commetta un delitto di profanazione eucaristica, ignorando incolpevolmente che a tale peccato sia connessa la scomunica, commetterebbe sì delitto, ma non sarebbe assolutamente punibile.

2. L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL VERBO "ABICERE"

A riguardo del can. 1367 vi è stata, in data 3 luglio 1999, un'importante dichiarazione autentica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. La questione fu sollevata dalla Penitenzieria Apostolica, con lettera datata 5 agosto 1998. La richiesta così suonava:

“il canone 1367 CIC elenca tre forme di profanazione del SS.mo Sacramento, che comportano la scomunica: *abicit, abducit e retinet*; come è palmare, le norme penali “*subsunt strictae interpretationi*”; se taluno, senza sottrarre, per esempio, le Particole consacrate dalla pisside, perpetrasse su di esse sacrilegio, incorrerebbe nella scomunica?”

Lo stesso scrivente offre una risposta affermando che: “personalmente rispondo per l'affermativa, ma sulla base solo lessicale della disamina dell'ipotesi, non si vedrebbe chiaro il verificarsi di nessuna di quelle tre categorie. Non si potrebbe unificare il senso di “*abducit*” al “*retinet*” con una dizione generale, per esempio “*aut in sacrilegum finem iis utitur*”, ovvero “*in sacrilegum finem eas adhibet*”?

¹³ “Ratio est, quia in casu minor demonstratur voluntatis pervicacia seu legis contemptus, quam si lex violetur cum ejusdem characteris poenalis conscientia; ex hoc enim quod ab agente non cognoscitur poena legi adnexa, ipsum plus minusve latet, ideoque ab ipso non directe contemnitur, speciale momentum sociale tali legi a legislatore agnitum.” In: GOMMARUS MICHIELS, *De delictis et poenis. Commentarius Libri v Codicis Iuris Canonici*, vol. 1, *De delictis. Canones 2195-2213*, Lublin - Brasschaat 1934, p. 216.

¹⁴ “Ratio est, quia cum agens probe cognoscit se violare legem ecclesiasticam, cui de facto adnexa est sanctio canonica, demonstrat deliberatum ordinem socialem perturbandi propositum seu formalem legis contemptum, qui contemptus constituit ex parte agentis verum ideoque per se sufficientem punibilitatis titulum.” In: MICHIELS, *De delictis et poenis...*, cit., p. 216.

Il dubbio interpretativo appariva così piuttosto palese. Il concetto di profanazione non è riconducibile, infatti, al solo verbo *abicit*, che di per sé vuol dire gettar via. Lo stesso redattore della lettera della Penitenzeria aggiunge poi in nota: “non mi sfugge che la versione italiana, per esempio, porta “chi profana le specie consacrate”: dizione ottima; ma ciò che fa testo è il latino.”

La questione si era inoltre viepiù complicata per le disparate traduzioni del can. 1367 nelle diverse lingue moderne: *arrojar por tierra*, sottrarre, gettar via, *wegwerfen*. In più se si tiene conto che le leggi penali, in virtù del can. 18 – *leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretation* – sono sottomesse a interpretazione stretta e non possono essere interpretate né estensivamente, né analogicamente, si arriva alla conclusione che si può incorrere in tale delitto solamente se materialmente si gettano via le ostie. Il che, come è evidente, porterebbe a situazioni assurde, perché ciò potrebbe significare che chi compie gravi atti sacrileghi sulle ostie perché vi sputa sopra o vi versa escrementi, ma le lascia nella pisside o sull'altare, non commette alcun delitto, ma solo peccato grave.

Tutta la problematica non era così peregrina, in quanto alcuni commentatori del vecchio Codice affermavano proprio quanto abbiamo appena detto e cioè che atti gravemente spregiativi della SS.ma Eucarestia che avvenissero lasciando il sacramento nella propria sede non compivano la fattispecie di delitto, bensì quella del semplice peccato grave e quindi non si incorreva nella scomunica.¹⁵

L'interpretazione appariva quindi come piuttosto problematica e anche in virtù del principio canonistico: *in dubio pro reo* non si vedeva come tale condotta potesse essere punita.

Leggendo attentamente gli atti della Consulta del Pontificio Consiglio, tenutasi il 16 marzo 1999,¹⁶ emerge come soprattutto su impulso di un Consultore si approdò progressivamente verso una soluzione più ragionevole ed equilibrata che non rimanesse prigioniera di tecnicismi giuridici, pena il fatto di non poter punire determinate condotte profanatorie per il semplice fatto che non si fosse verificato il gettare per terra le ostie. Anzi si fece notare giustamente come fosse pienamente rispettoso della *ratio legis* il punire colui che vilipendesse l'Eucarestia senza gettarla via.

Un Consultore, a tal proposito, fece notare che il termine “*abicerere*” può essere adeguatamente tradotto in italiano con espressioni del tipo: “rendere o trattare come abietto, calpestare, tenere in abiezione, avvilito, privare di

¹⁵ Si veda, a tal proposito, Mattaeus CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, Romae, 1951, p. 338, il quale cita a favore della sua tesi Cerato, Pistocchi e Cappello.

¹⁶ La consultazione è avvenuta direttamente da parte dell'Autore negli archivi del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

ogni valore, degradare, abbassare.” Notiamo altresì che in latino il verbo *abicerere* significa per l'appunto: “buttare via, gettare a terra, scaricare, trascurare, disprezzare, degradare, deprimere, abbattere, avvilito, abbassare, abbandonare, sacrificare, svendere.”¹⁷

I Consultori si rendono ben presto conto che non si tratta solamente di chiarire il campo semantico del termine *abicerere*, quanto piuttosto di superare la dottrina pre-codificata – addirittura maggioritaria – che ravvisava la profanazione delle specie eucaristiche solamente nell'atto del gettare per terra.

In modo concorde si giunse alla decisione di procedere ad una dichiarazione autentica, senza però voler specificare di quale tipo di dichiarazione si trattasse. A nostro avviso si tratta di una dichiarazione costitutiva con efficacia irretroattiva che contiene un'interpretazione larga, ma non estensiva del termine *abicit*.

Il testo del pronunciamento così suona:

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, in plenario coetu diei 4 Iunii 1999, dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. *Utrum in can. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum «abicerere» intellegatur tantum ut actus proiciendi necne.*

R. Negative et ad mentem.

Mens est quamlibet actionem Sacras Species voluntarie et graviter despicientem censendam esse inclusam in verbo «abicerere».¹⁸

L'interpretazione autentica fu poi confermata in data 3 luglio 1999 dal Papa San Giovanni Paolo II.¹⁹

Si ritenne inoltre di dovere accompagnare tale pronunciamento con una nota dell'allora Presidente Mons. Herranz che rendesse maggiormente chiaro il contenuto del pronunciamento. Tale nota così suonava:

“In merito all'interpretazione autentica circa i canoni 1367 del C.I.C. e 1442 C.C.E.O., che si pubblica oggi su «L'Osservatore Romano», si fa presente che:

1. Con una espressione tanto lapidaria come ricca e pregnante il Concilio Vaticano II ha affermato: «In Sanctissima Eucharistia totum bonum spirituale Ecclesiae continetur» (Decreto «Presbyterorum ordinis»: n. 5). E il Codice di Diritto Canonico, sintetizzando l'abbondante insegnamento conciliare in merito e il perenne ammaestramento della Chiesa, sancisce: «Augustissimo Sacramento è la Santissima Eucaristia nella quale lo stesso Cristo Signore è presente, viene offerto ed è assunto,

¹⁷ <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?lemma=ABICIO>
100

¹⁸ http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_19990703_utrum-1367_lt.html. Ultimo accesso 13 maggio 2015

¹⁹ http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_19990703_utrum-1367_lt.html

e mediante la quale continuamente vive e cresce la Chiesa » (can. 897); pertanto « i fedeli abbiano in sommo onore la Santissima Eucaristia (...) ricevendo con frequenza e massima devozione questo sacramento e venerandolo con somma adorazione » (can. 898).

Si comprende perciò la cura e l'impegno dei Pastori della Chiesa perché questo inestimabile Dono sia profondamente e religiosamente amato, tutelato e circondato di quel culto che esprima nel miglior modo possibile alla limitatezza umana la fede nella reale Presenza di Cristo — corpo, sangue, anima e divinità — sotto le Specie eucaristiche, anche dopo la celebrazione del Santo Sacrificio.

2. Come i credenti sono sollecitati ad esprimere tale fede con gesti, preghiere e oggetti nobilmente decorosi, così è raccomandato che qualsiasi sciattezza o trascuratezza, segno di diminuita consapevolezza della divina Presenza eucaristica, sia bandita accuratamente dal comportamento dei sacri ministri e dei fedeli. Anzi, appare necessario che nella nostra epoca, caratterizzata dalla fretta anche nel rapporto personale con Dio, la catechesi riconduca il popolo cristiano al completo culto eucaristico, che non si riduce alla partecipazione alla Santa Messa comunicando con le dovute disposizioni, ma comprende anche la frequente adorazione personale e comunitaria del Santissimo Sacramento, e la cura amorosa perché il tabernacolo — in cui si conserva l'Eucaristia — sia collocato in un altare o luogo della chiesa ben visibile, davvero nobile e debitamente ornato, in modo da costituire il centro di attrazione d'ogni cuore innamorato di Cristo.

3. In contrapposizione a così profonda venerazione verso il Pane vivo disceso dal cielo possono capitare, e qualche volta sono capitati e capitano, non solo deprecabili abusi disciplinari, ma perfino atti di disprezzo e di profanazione da parte di persone che, quasi diabolicamente ispirate, presumono di combattere in tal modo quanto di più sacro la Chiesa e il popolo fedele custodiscono, adorano, amano.

Allo scopo di dissuadere chi da siffatti sentimenti si lasciasse fuorviare, la Chiesa, insieme con l'esortazione ai credenti perché evitino ogni forma di deprecabile incuranza e trascuratezza, contempla anche il caso spiacevolissimo di atti che deliberatamente siano compiuti in odio e ad oltraggio del Santissimo Sacramento. Questi gesti costituiscono senza dubbio — a ragione della materia — gravissima colpa morale di sacrilegio. Ricorda, infatti, il Catechismo della Chiesa Cattolica che il sacrilegio « è un peccato grave soprattutto quando commesso contro l'Eucaristia, poiché in questo sacramento ci è reso presente sostanzialmente il Corpo stesso di Cristo » (n. 2120).

4. Anzi, in determinati casi questi sacrilegi costituiscono veri e propri delitti, secondo i canoni della legislazione ecclesiastica, sia latina che orientale, ai quali pertanto è annessa una pena. È quanto stabilisce il can. 1367 del Codice di Diritto Canonico, cui corrisponde, con i mutamenti propri di quella legislazione, il can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese orientali.

(...)

5. Attese le varie traduzioni che sono state eseguite del Codice di Diritto Canonico, con le conseguenti sfumature diverse che le parole proprie di ciascun idioma presentano, a questo Pontificio Consiglio è stato posto il dubbio se la parola « abicit » debba intendersi unicamente nel senso proprio — ma riduttivo — di « gettar via » le Specie Eucaristiche, o nel senso troppo generico di « profanare ». Ferme restando, quindi, le due fattispecie di delitto consistenti nell'asportazione (abducit) e nella

conservazione (retinet) delle sacre Specie — in ambedue i casi «a scopo sacrilego» —, è stata chiesta un'interpretazione autentica della prima fattispecie, espressa con il verbo *abicit*. Questo Pontificio Consiglio, dopo attento studio, ha dato la seguente interpretazione autentica, confermata dal Santo Padre che ne ha ordinato la promulgazione (cf. CIC, can. 16, § 2; CCEO, can. 1498, § 2).

Il verbo *abicit* va inteso non solo nel senso stretto di gettar via e nemmeno genericamente nel senso di profanare, ma nel significato più ampio di disprezzare, spreffiare, umiliare. Pertanto commette grave delitto di sacrilegio contro il Corpo e il Sangue di Cristo chi asporta e/o conserva le sacre Specie con fine sacrilego (osceno, superstizioso, empio) e chi, anche senza sottrarle dal tabernacolo, dall'ostensorio o dall'altare, ne fa oggetto di un qualsiasi atto esterno, volontario e grave di disprezzo. A colui che si fa colpevole di questo delitto è comminata, nella Chiesa latina, la pena della scomunica *latae sententiae* (cioè automatica) la cui assoluzione è riservata alla Santa Sede; nelle Chiese orientali cattoliche la scomunica maggiore *ferendae sententiae* (cioè inflitta).

6. Non sarà inutile ricordare, come del resto si è già accennato sopra, che non va confuso il peccato di sacrilegio con il delitto di sacrilegio; infatti, non tutti i peccati commessi in materia si configurano come delitti. La dottrina canonistica insegna che il delitto è una violazione esterna e imputabile di una legge ecclesiastica, cui è ordinariamente annessa una sanzione penale. Valgono, quindi, tutte le norme e le circostanze attenuanti o scusanti, riportate nei rispettivi Codici latino e orientale. In particolare, va notato che il delitto di sacrilegio, di cui stiamo trattando, deve contemplare un atto esterno, ma non necessariamente pubblico.

7. La Chiesa, anche quando è, per così dire, costretta a comminare delle pene, è mossa sempre dalla necessità di salvaguardare l'integrità morale della comunità ecclesiastica e procurare il bene spirituale e la correzione dei delinquenti ma in questo caso lo fa anche, e primariamente, per tutelare il Bene più grande che ha ricevuto dalla divina misericordia, cioè lo stesso Cristo Signore, fatto «pane di vita eterna» (cf. Gv 6, 27) nella Santissima Eucaristia.²⁰

Possiamo affermare, in sintesi, che, come sostiene autorevole dottrina, profanare le specie consacrate significa gettarle o spargerle per terra, nel fuoco, nell'immondezzaio, nel cesso o in altro luogo sordido o vile, per disprezzo, per irriverenza, per malizia, per odio verso Dio e per qualsiasi altro motivo. *Abicere* deve essere quindi anche inteso nel senso di calpestare le specie consacrate, sputarle dalla bocca dopo aver ricevuto la santa Comunione o sputarci sopra, gettarci sopra sterco o immondizie, fango, etc., ossia con qualunque gesto di disprezzo²¹ o anche qualora la SS. Eucarestia venga data in pasto agli animali.²²

²⁰ <http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/attivita/interpretazioni/can1367-cic-et-1442-cceo.html>. Ultimo accesso 13 maggio 2015.

²¹ U. BESTE, *Introductio in Codicem*, Napoli 1961, p. 1031, cit., in: CALABRESE, *Diritto penale...*, cit., p. 257; DE PAOLIS – CITO, *Le Sanzioni nella Chiesa...* cit., p. 306.

²² LÜDICKE, *Muensterischer Kommentar...*, cit., 1367 /3.

Secondo alcuni Autori perché si compia la fattispecie del delitto di profanazione non è richiesto il contatto fisico immediato con la specie eucaristica, ma sarebbe sufficiente un atto esplicito di offesa verbale o materiale compiuto di fronte all'Eucarestia e ad essa diretto. Tale sarebbe il caso in cui vengano proferite in modo intenzionale frasi blasfeme, ingiuriose o oscene di fronte alla SS.ma Eucarestia.²³

3. ABDUCERE E RETINERE E LA PROBLEMATICA DEL DOLO SPECIFICO

Le due altre fattispecie enunciate dal Codice per descrivere le diversificate possibilità di profanazione delle specie eucaristiche sono racchiuse nelle espressioni *abducere* e *retinere*.

Col termine *abducere* si intende l'atto col quale l'Eucarestia viene rimossa e portata via dal suo luogo naturale. Con *retinere* si intende invece l'atto di trattenere, tenere saldamente, conservare, mantenere.

La particolarità di tale configurazione sta nel fatto che per entrambe è richiesto il dolo specifico. Il dolo specifico ricorre quando oltre ad una volontà delittuosa in senso generico, si richiede un'intenzione, un motivo, uno scopo ulteriore, specificamente determinato, rappresentato e voluto dal soggetto che delinque.

Nei reati in cui si richiede la sussistenza del dolo specifico affinché si possa avere imputabilità penale, lo scopo o la finalità ulteriore sono considerati elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e devono quindi necessariamente essere presenti perché si possa parlare di responsabilità penale. Si tratta quindi non di un semplice stato psicologico soggettivo, quale può essere ad esempio il movente o i motivi del delitto per i quali il reo si è deciso a delinquere, ma di una qualificazione essenziale di questo tipo di dolo quale elemento costitutivo della condotta delittuosa. Se questo scopo o finalità

²³ “Ma secondo quanto indicato nell'interpretazione autentica, sembra che non vi sia necessità di un contatto per così dire “fisico” con le specie consacrate, viene detto infatti che è da considerarsi inclusa nel verbo *abducere* «qualunque azione volontariamente e gravemente spregiativa», e quindi dovrebbe rientrare nella fattispecie delittuosa anche il fare oggetto di dileggio e di insulto il Santissimo Sacramento esposto all'adorazione dei fedeli.” In: DE PAOLIS – CITO, *Le Sanzioni nella Chiesa...*, cit., p. 306.

Lo stesso sostiene Pighin quando afferma: “nella fattispecie delittuosa ora va inclusa qualunque azione esterna volontariamente e gravemente ingiuriosa per il solo nesso morale, anche se privo di contatto fisico con il pane e il vino eucaristici.” In: Bruno Fabio PIGHIN, *Diritto Penale Canonico*, Marcianum Press, Venezia 2014, p. 347.

Si veda anche Banares che così dice: “la acción de ‘abducere’, por tanto, no requiere necesariamente un contacto físico inmediato con las Sagradas Especies y luego un desprendimiento brusco, sino que comprende también el desprecio expreso de la Eucaristía, realizado ante la Eucaristía y manifestado a través de un signo inequívoco (por ejemplo, obsceno, supersticioso o impío).” In: BAÑARES, *La protección penal...*, cit., p. 182.

ulteriore non sono rappresentati, previsti e voluti non esiste imputabilità penale e quindi delitto.²⁴

Occorre qui prestare ben attenzione ad un aspetto. Se un delitto richiede, come elemento costitutivo, il dolo in forma specifica, il reato in quanto tale sussisterà indipendentemente dal realizzarsi dello scopo ulteriore che il reo si è prefissato. Ma il delitto non sussisterà invece se questo scopo ulteriore richiesto dalla legge non è nell'intenzione o nella previsione del soggetto agente.

Ci sembra utile, a tal proposito, un raffronto col sistema penalistico statale italiano. Il dolo specifico è ravvisabile nel reato di furto, così come è descritto all'art. 624 che così recita: "chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito...". Volendo applicare al delitto di furto quanto appena detto a riguardo del dolo specifico, possiamo affermare che colui che sottraesse ad altri qualcosa perché intende fare uno scherzo o un dispetto – e quindi con un dolo specifico difforme da quello richiesto dalla legge – senza di fatto volersene avvantaggiare economicamente, non commetterebbe il reato di furto. Se invece il reo, pur proponendosi la finalità ulteriore richiesta dal Legislatore – allo scopo di trarne profitto – non riesce di fatto a conseguirla, perché, ad esempio, nella fuga perde la refurtiva, ugualmente sarà chiamato a rispondere del delitto di furto.

Il can. 1367 disciplina per l'appunto il delitto di asportazione o conservazione delle specie consacrate a scopo profanatorio. Tale reato è considerato un delitto caratterizzato dal dolo specifico: *abducere vel retinere species consecratas in sacrilegum finem*, nel Codice attuale – *ad malum finem*, nel trascorso Codice. Se quindi il soggetto agente asporta l'Eucarestia *in sacrilegum finem* senza poi riuscire, di fatto, a profanarla²⁵ – perché, ad esempio, la smarrisce o gli viene a sua volta sottratta – ugualmente il dolo specifico è rinvenibile e ci sarà quindi piena imputabilità e commissione del delitto²⁶.

Diversamente nel caso in cui il soggetto abbia asportato le specie eucaristiche non volendo, non prevedendo o escludendo lo scopo profanatorio – perché, ad esempio, vuole portarle in casa sua per farne oggetto di culto personale. In questo caso il delitto in questione non sussisterà affatto, benché possa senz'altro ravvisarsi un comportamento moralmente discutibile.

²⁴ G. MICHIELS, *De delictis*, I, 112.

²⁵ "Por eso, existiendo esta intencionalidad en la acción de abducere o de retinere, no es necesario que se lleve a cabo efectivamente la materialidad de la acción despectiva ulterior. Es decir, la consumación del delito no exige que se llegue a ejecutar la concreta acción impia, obscena o supersticiosa: para que el delito quede consumado basta que las Especies se conserven o trasladen con esta finalidad. En este sentido, la Nota explicativa hace ver la continuidad de fondo existente entre las dos figuras del delito." In: BAÑARES, *La protección penal...*, cit., p. 180.

²⁶ F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, VII, 58.

Non commette così alcun delitto colui che asporta le specie consacrate a scopo non sacrilego, senza quindi la sussistenza del dolo specifico – perché, ad esempio, vuole fare l'adorazione eucaristica a casa sua – e queste gli vengono poi sottratte da persone malintenzionate.

Il comportamento materialmente delittuoso potrebbe al contrario addirittura rivelarsi lecito, qualora l'asportazione sia fatta allo scopo di salvare le ostie consacrate da una catastrofe naturale imminente, o perché si paventa la distruzione della Chiesa o per evitare, a sua volta, il rischio di una profanazione altamente probabile.²⁷ Lo stesso si dica per la ritenzione delle ostie qualora questa avvenga ad opera di un sacerdote o di un diacono o di un ministro dell'Eucarestia allo scopo poi di portare la santa comunione agli ammalati o sotto forma di viatico.²⁸

L'asportazione *ad sacrilegum finem* si realizza anche – come abbiamo già visto – quando la sottrazione di ostie avviene per compiere atti osceni o empi, per celebrare messe nere, riti satanici o massonici, magie, sortilegi e ogni altra specie di superstizione, anche se non è presente l'intenzione diretta di offendere Dio.²⁹

È interessante qui notare che la conservazione a scopo sacrilego ricorre anche se l'atto di conservazione in sé non avviene in modo sacrilego o irriverente. È il caso, ad esempio, di un soggetto che ruba l'ostia a scopo sacrilego e intenzionalmente la consegna ad un altro che compirà un atto di profanazione. Ebbene il delitto ricorre a carico del primo soggetto, anche se la conservazione è avvenuta in un luogo assolutamente dignitoso. Sottrarre o ritenere quindi con fine sacrilego l'Eucarestia può avvenire qualora lo scopo è irriverente anche se poi l'atto delittuoso in sé avviene in modo assolutamente rispettoso e dignitoso. Analogamente, ad esempio, compie la fattispecie di reato anche colui che viene in possesso dell'Eucarestia in modo o in un contesto assolutamente lecito, ad esempio durante la celebrazione della Santa Messa al momento della distribuzione della Comunione, ma ha già in animo uno scopo profanatorio.

²⁷ “Por ejemplo, alguien podría llevarse la reserva eucarística en caso de peligro de catástrofe natural o de destrucción inminente de la iglesia, o conservarla en su casa para evitar el riesgo de profanación. El hecho de conservar en su casa o de llevarse de viaje hostias consagradas, aun estando prohibido por el Código (c. 935), no constituye aún un delito en los términos de este canon, puesto que falta la intención sacrilega.” In: Alphonse BORRAS, Commento al can. 1367, in: Instituto Martin de Azpilcueta. Facultad de Derecho Canónico. Universidad De Navarra. Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico. Obra coordinada y dirigida por A. MARZOA, J. MIRAS y R. RODRÍGUEZ-OCAÑA. Volumen IV/1. Tercera edición actualizada. Ediciones Universidad De Navarra, Pamplona 2002, p. 489.

²⁸ CALABRESE, *Diritto penale...*, cit., p. 259.

²⁹ “Lo scopo è sacrilego quando le specie consacrate sono destinate ad accompagnare o essere oggetto di atti osceni o empi, a celebrare messe nere, riti satanici o massonici, magie, sortilegi e ogni altra specie di superstizione.” In: CALABRESE, *Diritto penale...*, cit., p. 258.

Qualche breve riflessione merita la problematica relativa alla correttezza nel delitto di profanazione. Non raramente coloro che si macchiano di tale crimine si servono di altre persone minori o incapaci per compiere tali delitti. Ebbene, se dal combinato disposto dei cann. 1323, n. 6 e 1324 § 1, n. 4 e § 3 un minore di anni diciotto non può essere punito o un incapace non commette alcun delitto, la piena imputabilità della commissione del delitto con relativa punibilità sarà rinvenibile a carico del mandante.³⁰

Notiamo da ultimo che non si richiede il dolo specifico per la fattispecie consistente nell'*abicere*, proprio perché l'atto di gettare via, così come l'abbiamo precedentemente descritto, si qualifica come qualcosa di gravemente immorale in sé e per sé considerato e la malizia risulta intrinseca al comportamento.³¹

Al contrario un atto di riversamento delle ostie o del vino che sia sprovvisto di questo atteggiamento di dispregio non compirebbe la fattispecie di reato. Non commetterà, ad esempio, alcun delitto il ladro di oggetti sacri che per asportare la pisside la svuota delle ostie e le ripone con cura sull'altare o nel tabernacolo. O altresì non si macchierà di nessun crimine colui che per rubare un calice prezioso versi il vino consacrato in un bicchiere.³² A nostro avviso, al di là della rilevanza morale di tali comportamenti, non si potrà parlare in questi casi di una profanazione delle specie eucaristiche.³³ Commetterà invece delitto di profanazione colui che per rubare la pisside o il calice getterà per terra o in un luogo sordido le ostie o il vino.³⁴

³⁰ “In questa fattispecie delittuosa giocano spesso un ruolo non indifferente i complici che a volte sono i mandanti del delitto mentre l'autore materiale può essere una persona anche non imputabile per via dell'età o che non si rende conto del tutto di quanto sta compiendo. Si pensi ad esempio a coloro che pagano ragazzini perché, approfittando della possibilità di comunicarsi sulla mano, consegnino poi l'ostia consacrata da utilizzare per riti satanici. In questo caso è il mandante che incorre nella pena.” In: DE PAOLIS – CITO, *Le Sanzioni nella Chiesa...*, cit., p. 306.

³¹ “Trattandosi di un'azione che non per l'intenzione, ma nella sua materialità rappresenta un gesto di disprezzo, il canone non prescrive come nel caso di asportare o conservare che sia fatto per un fine sacrilego dal momento che la stessa azione di disprezzo include la finalità sacrilega.” In: DE PAOLIS – CITO, *Le Sanzioni nella Chiesa...*, cit., p. 306.

³² “No se puede imputar este delito a aquel que, para robar una custodia, depositara las hostias en el sagrario; este ladrón no manifiesta ningún desprecio hacia la eucaristía.” In: BORRAS, voce: Profanación, cit., p. 534.

³³ “Por tanto, no podría imputarse este delito a quien, para robar un copón o un ostensorio, lo vaciara, dejando las formas en el sagrario. En ese caso, el ladrón no manifiesta desprecio por las especies consagradas.” In: BORRAS, Commento al can. 1367, in: *Comentario Exegético...*, cit., p. 489.

³⁴ Per tutta questa parte si veda: CALABRESE, *Diritto penale...*, cit., p. 258.